




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cessione dei crediti d'imposta: come funziona

Autore: Paolo Remer | 22/05/2020



I beneficiari, se non vogliono o non possono fruirne direttamente portandoli in detrazione, possono ora cederli ad altri soggetti, anche parzialmente.

Con il nuovo meccanismo stabilito dal [Decreto Rilancio](#) **[1]** diventa ora possibile

cedere i crediti d'imposta anziché utilizzarli direttamente. Un sistema molto utile specialmente a chi, per motivi di capienza fiscale, non potrebbe usufruirne pienamente oppure preferisce renderli “liquidi” direttamente e subito, anziché aspettare le annualità successive per poter operare le detrazioni previste.

Ora, dal 19 maggio 2020 **fino al 31 dicembre 2021**, chi è beneficiario di uno dei **crediti d'imposta** previsti per l'emergenza epidemiologica 2019 potrà optare per la **cessione**, anche parziale, di questi crediti ad altri soggetti (ad esempio, i proprio fornitori) i quali potranno utilizzare il **credito ceduto** nei loro confronti, anche in compensazione.

I **crediti d'imposta** che diventano “cedibili” sono quelli previsti:

- per gli **affitti** dei negozi, studi professionali o stabilimenti aziendali: si tratta del 60% dei canoni di locazione versati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- sulle spese sostenute per la **sanificazione** degli ambienti di lavoro e per l'adeguamento dei locali alle misure di contenimento del Covid-19 (leggi in dettaglio: [come recuperare le spese di sanificazione](#)).

La norma del Decreto Rilancio dispone che «il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le **stesse modalità** con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente» e suggerisce di utilizzarlo tutto, perché «la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a **rimborso**».

C'è da ricordare, inoltre, che il medesimo **Decreto Rilancio [2]** impedisce di compensare, per tutto il 2020, i **debiti iscritti a ruolo** con i crediti d'imposta richiesti a rimborso dai contribuenti.

Per usufruire del credito d'imposta bisogna attendere l'emanazione del **provvedimento** attuativo del Direttore dell'**Agenzia delle Entrate**, che stabilirà le modalità di comunicazione della cessione e di riconoscimento del credito ceduto al nuovo soggetto beneficiario. Per ora si sa solo che tutte le **comunicazioni**, compresa quella di esercizio dell'opzione da parte del contribuente che ha sostenuto le spese ammesse al credito d'imposta, dovranno essere effettuate in modalità **telematica**.

Da non trascurare il meccanismo dello [sconto in fattura](#), che, in alternativa al

credito d'imposta, consentirà di trasformare, per gli anni 2020 e 2021, alcune detrazioni fiscali in uno **sconto** «pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta»; anche in questo caso, il Decreto Rilancio prevede la facoltà di successiva **cessione** ad altri soggetti.

Si tratta, in particolare, degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di quelli ammessi al [superbonus del 110%](#) che riguardano l'efficientamento energetico e misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (il cosiddetto [bonus facciate](#)).

Per essi il Decreto rilancio prevede, in alternativa, la **cedibilità** o lo sconto: infatti, al posto della detrazione d'imposta nella percentuale spettante, i contribuenti possono optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di **sconto** anticipato dal fornitore, oppure per la trasformazione dell'importo in **credito d'imposta**, anche qui con la possibilità di cessione a terzi.

Note

[1] Art.122 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34. **[2]** Art. 145 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34.